COMUNE DI BALZOLA

(Provincia di Alessandria)

Regolamento per l'utilizzo dei parchi gioco e delle aree sportive di uso libero

Approvato con delibera di C.C. n. 23 **del** 31/5/2022

INDICE

Articolo 1 - Oggetto ____ 3
Articolo 2 – Finalità ____ 3
Articolo 3 - Uso delle strutture ____ 3
Articolo 4 – Divieti ____ 4
Articolo 5 - Manutenzione e igiene ____ 4
Articolo 6 – Uso eccezionale delle aree ____ 4
Articolo 7 – Sanzioni e vigilanza ____ 4
Articolo 8 - Norme finali ____ 5

Art. 1 – Oggetto

1.Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività all'interno dei parchi gioco e delle aree sportive di uso libero di proprietà comunale presenti sul territorio comunale.

2.Le aree sportive di uso libero sono destinate alla libera attività amatoriale e sono principalmente riservate ai bambini ed ai più giovani di età; possono essere utilizzate dalle associazioni sportive solo in presenza di preventivo assenso del Comune.

Art. 2 – Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
1. salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
2. salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto di quelle igienico-sanitarie.
3. coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sportiva, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi gioco e delle aree sportive di uso libero, nel rispetto della quiete pubblica, degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all'interno degli stessi.
4. promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi di cui all'articolo 1.

Art. 3 – Uso delle strutture

1.E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano il parco giochi di mantenere un comportamento improntato al rispetto delle giovani utenze, dell'arredo verde, delle strutture e delle attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni sarà chiamato a risarcirli.

2 Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, soltanto dai bambini di età non inferiore e non superiore a quella riportata sui giochi stessi, ove specificato, e comunque di età non inferiore ad anni tre e non superiore ad anni dodici secondo le norme europee vigenti in materia di sicurezza (EN 1176/1177).
3 Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li accompagnano e li hanno in custodia, così come il loro uso improprio; tali persone dovranno evitare l'uso improprio delle attrezzature, nonché comportamenti tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni (suoni, rumori, schiamazzi).

4 L'orario di fruizione dei parchi giochi può essere soggetto a specifica regolamentazione e può essere articolato in fasce diversificate a seconda della stagione, dell'ubicazione delle aree ovvero per altre specifiche esigenze.

5.Coloro che utilizzano i parchi gioco e le aree sportive di uso libero devono essere responsabili del proprio agire ed in caso di infortunio dovuto all'attività sportiva nessun risarcimento danni potrà essere richiesto al Comune.
E' esclusa al riguardo qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Divieti

1 All'interno dei parchi giochi è vietato l'accesso:
a) ai cani sprovvisti di guinzaglio o ad altri animali (bovini, ovini, equini, ecc.) di qualsiasi taglia;
b) alle biciclette, ai pattini a rotelle, ai monopattini o simili o ad altri velocipedi;
c) ai mezzi a motore (ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione del parco).

2 E' vietato altresì:
a) bere bevande alcoliche;
b) accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
c) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
d) creare punti di bivacco, campeggiare e/o pernottare,;
e) salire con i piedi sulle panchine o utilizzare impropriamente le attrezzature;
f) soddisfare bisogni fisiologici;
g) ai soggetti di età maggiore di anni quattordici arrecare disturbo ai bambini h/o provocare schiamazzi.
i) danneggiare e/o asportare il manto erboso, piante o arbusti o fiori
l) arrampicarsi sulle piante e sui pali d'illuminazione, cancellate, recinzioni o muri di cinta
m) danneggiare le strutture, le infrastrutture, e attrezzature presenti, utilizzare impropriamente panchine, giochi e attrezzature
n) occupare anche temporaneamente il suolo o aree verdi con autovetture, chioschi.

Art. 5 – Manutenzione e igiene

1. Il Comune assicura per ciò che attiene gli spazi comuni e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti;

2. Nelle aree oggetto del presente regolamento, è sempre applicabile la normativa di cui al D. Lgs n. 152/06, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori dei punti di raccolta presenti all'interno di ciascuna area.

Art. 6 – Uso eccezionale delle aree

L'Amministrazione Comunale può autorizzare, di volta in volta ed in via eccezionale, l'uso dei parchi giochi per lo svolgimento di attività non contemplate dal presente regolamento

Art. 7 – Sanzioni e vigilanza

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite, salvo diversa disposizione di legge o regolamento, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

2. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è anche obbligata al ripristino e comunque al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

3. Per l'equivalente del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

4. La Polizia Locale e gli altri organi di sorveglianza previsti dalla legge o da regolamento comunale, verificano il rispetto delle presenti disposizioni e procedono alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni.

Art. 8 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.